

LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017” -DL n. 193/2016

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale”. Le novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

SOPPRESSIONE EQUITALIA – Artt. 1 e 2

A decorrere **dall’1.7.2017** è prevista la **soppressione di Equitalia** e l’attività di riscossione è affidata alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE” – Art. 4, comma 1

Con la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, a decorrere **dal 2017** è previsto **l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione**. L’invio (telematico) va effettuato **entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre. In caso di **omesso / errato invio** dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della **sanzione di € 25 per fattura**, con un massimo di € 25.000.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2

Con l’introduzione del **nuovo art. 21-bis**, DL n. 78/2010, a decorrere **dal 2017**, è previsto **l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali). La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono **esonerati** dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti.

Il **nuovo art. 21-ter**, DL n. 78/2010 prevede, infine, l’attribuzione di un **credito d’imposta (“una sola volta”)** finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell’obbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale. Il credito d’imposta **pari a € 100** spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un **volume d’affari pari o inferiore a € 50.000**.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018 e andrà indicato nella dichiarazione dei redditi.

L’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la **sanzione da € 5.000 a € 50.000**.

A decorrere **dal 2017** sono **soppressi** la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio e i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute, nonché la **comunicazione “black list”**.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – Art. 4, comma 6

È **differito all’1.4.2017** l’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi dei **distributori automatici**.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Art. 5

Il **nuovo comma 8** prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 **entro il termine previsto per l’accertamento** ex art. 43, DPR n. 600/73 per **correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente**.

Il **credito** derivante dalla dichiarazione integrativa “a favore”, **può essere utilizzato in compensazione**.

Ai fini IVA, è consentito integrare la dichiarazione IVA **entro il termine previsto per l’accertamento** ex art. 57, DPR n. 633/72 **per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente**.

Il **credito** risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere **portato in detrazione** in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale, **utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso**.

RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE – ART. 7

Con l’introduzione del **nuovo art. 5-octies**, DL n. 167/90 è disposta la **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**, c.d. “voluntary disclosure” applicabile **dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017**.